



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 28 dicembre 2022

**Esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere:
pubblicate le istruzioni operative dell'INPS**

Facciamo seguito alla nostra circolare del 2 dicembre 2022 per segnalarVi che, con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta dell'esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione di parità di genere prevista dall'art. 46-bis del D.lgs. n. 198/2006, pari all'1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 50.000,00 euro annui.

Le istruzioni fornite dall'istituto sono rivolte unicamente ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2022; le modalità operative per le annualità successive saranno fornite con successive circolari da parte dell'istituto.

La domanda di agevolazione, per l'annualità 2022, deve essere presentata telematicamente entro e non oltre il 15 febbraio 2023.

Di seguito si riepilogano le istruzioni fornite dall'istituto con la circolare in commento.

Soggetti destinatari	<p>Aziende del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere. Sono pertanto escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Pertanto, hanno diritto al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gli enti pubblici economici;- Gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle leggi regionali in enti pubblici economici;- Gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale pubblico;- Gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;
-----------------------------	---



- Le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- I consorzi di bonifica e industriali;
- Gli enti morali;
- Gli enti ecclesiastici.

Sono invece escluse:

1. Le amministrazioni dello Stato;
2. Le aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo;
3. Regioni province, comuni, città metropolitane, enti di area vasta, unioni dei comuni, comunità montane, isolate e loro consorzi/associazioni;
4. Università;
5. Gli istituti autonomi per case popolari e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica non qualificate come enti pubblici economici;
6. Camere di commercio, artigianato, industria, agricoltura e loro associazioni;
7. Gli enti pubblici non economici, regionali e locali;
8. Le amministrazioni, aziende ed enti del SSN (aziende sanitarie locali, ospedaliere e le strutture sanitarie istituite dalle Regioni);
9. L'ARAN;
10. Le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999;
11. La banca d'Italia, la CONSOB, le autorità indipendenti;
12. Le IPAB e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Misura

Esonero contributivo dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di € 50.000,00 annui. Il beneficio è riparametrato su base mensile: pertanto la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 4,166,66.

Non sono oggetto di sgravio:

- Premi e contributi dovuti all'INAIL;
- Il contributo ex art. 1 c. 755 L. n. 296/2006;

	<ul style="list-style-type: none"> - Il contributo ex art. 26,27,28 e 29 D.lgs. n. 148/2015 (FIS, FSBA, TIS, nonché i fondi di solidarietà); - Il contributo per il finanziamento dei fondi interprofessionali ex art. 25 c. 4 L. n. 845/78; - I contributi di solidarietà.
Durata	Esonero concesso per tutta la durata di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto, sotto propria responsabilità a darne tempestiva comunicazione all'istituto ed a sospendere la fruizione dell'esonero.
Requisiti	<p>Oltre al possesso della certificazione di parità, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 c.1176 della L. n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); - l'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'INL; - per le aziende con almeno 50 dipendenti, la corretta presentazione del rapporto biennale di parità di genere.
Modalità di richiesta	<p>Il rappresentante legale, anche attraverso gli intermediari abilitati di cui alla L. n. 12/1979, inoltra la richiesta di esonero esclusivamente in via telematica all'INPS esclusivamente mediante il modulo di istanza online "PAR_GEN" istituito nella sezione del sito INPS denominata "Portale delle agevolazioni" (ex DIRESCO).</p> <p>Per l'anno 2022, le domande di richiesta dell'agevolazione devono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'azienda;



	<ul style="list-style-type: none"> • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere; • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro; • il periodo di validità della certificazione di parità di genere. <p>A seguito della presentazione, le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.</p> <p>Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato la domanda: in tal caso, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.</p> <p>In entrambi i casi, sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero a seguito dell’attribuzione del codice di autorizzazione “4R”.</p>
<p>Modalità di esposizione nel flusso Uniemens</p>	<p>I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “4R” all’esito dell’accoglimento dell’istanza - e per le mensilità di validità della certificazione - che intendono fruire dell’esonero contributivo in parola, esporranno a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza <i>On-Line</i> all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) la quota di esonero spettante, valorizzando all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di</p>



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



	<p>genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell’esonero da conguagliare.</p> <p>Per il recupero delle mensilità pregresse – dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente - i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.</p> <p>I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).</p>
Sanzioni	<p>In caso di indebita fruizione dell’esonero è prevista la:</p> <ul style="list-style-type: none">- restituzione delle somme;- applicazione delle sanzioni ordinarie previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. <p>Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.</p>

I datori di lavoro in possesso della certificazione di cui sopra e interessati a richiedere l’esonero in parola, sono pregati di volercelo segnalare all’indirizzo e-mail administration@payroll.it.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)